

PREMIO PAESAGGI RURALI STORICI DELL'ASSOCIAZIONE PRIS

REGOLAMENTO

Art. 1 – Finalità e oggetto del Premio

1. L'Associazione dei Paesaggi Rurali di Interesse Storico (PRIS) E.T.S. (d'ora in avanti Associazione PRIS) istituisce il "Premio Paesaggi Rurali Storici", finalizzato alla promozione e divulgazione dei valori e degli elementi del patrimonio materiale e immateriale connessi alla conservazione dinamica del paesaggio rurale di valore storico. Il Premio si ispira alle finalità di tutela e valorizzazione del Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali di Interesse Storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali del MASAF, nonché fa riferimento alle finalità statutarie dell'Associazione PRIS.
2. Il Premio consiste in una somma in denaro determinata ogni anno dall'Associazione PRIS in base alle disponibilità di bilancio e alla partecipazione di eventuali sponsor e in un attestato rilasciato dall'Associazione PRIS quale riconoscimento formale all'attuazione di politiche, progetti, interventi o altre iniziative indirizzate alla conoscenza, alla promozione e valorizzazione, alla salvaguardia, alla tutela, alla gestione, alla pianificazione e alla trasformazione sostenibile dei Paesaggi rurali classificabili come storici e delle Pratiche agricole identificabili come tradizionali in considerazione delle informazioni fornite dai soggetti promotori della candidatura al Premio.
3. Obiettivo del premio è promuovere progetti, iniziative o interventi che persegua no obiettivi di valorizzazione, recupero e di riqualificazione del paesaggio rurale storico, compresi il patrimonio forestale e quello pascolivo, attraverso interventi o progetti di pianificazione, tutela, conservazione, studio, promozione e valorizzazione, restauro, ripristino e riqualificazione degli elementi del patrimonio materiale e immateriale che lo caratterizzano quali le pratiche tradizionali, i manufatti, gli edifici storici e gli ambienti tipici di tali ambiti, i terrazzamenti e le sistemazioni idraulico-agrarie storiche.

Art. 2 – Requisiti di ammissione alla selezione

1. La partecipazione alla procedura concorsuale è aperta ad Enti pubblici o privati, Amministrazioni pubbliche, istituzioni e agenzie scientifiche, osservatori locali, associazioni, fondazioni e altre organizzazioni non governative, cittadini,

professionisti, studiosi, proprietari e conduttori di fondi, agricoltori, imprese agricole, in forma singola o associata.

2. I soggetti indicati al comma 1 del presente articolo devono dimostrare di aver attuato progetti, iniziative o interventi che perseguano obiettivi di valorizzazione, recupero e di riqualificazione del paesaggio rurale storico, e degli elementi del patrimonio materiale e immateriale che lo caratterizzano.

3. La candidatura al Premio avverrà utilizzando appositi modelli, allegati ai bandi annuali, istruiti dall'Associazione PRIS e dovrà essere resa in formato PDF e inviata via mail all'Associazione PRIS; questa dovrà contenere, salvo ulteriori contestuali specifiche richieste nel bando:

- a) L'istanza di candidatura con gli estremi del soggetto promotore;
- b) Una relazione dettagliata in formato A4 di presentazione della candidatura, non superiore alle 10.000 battute spazi inclusi;
- c) la documentazione progettuale (foto, disegni, cartografie, video, descrizioni ecc.) finalizzata ad illustrare in dettaglio l'intervento/ il progetto / l'iniziativa.
- d) l'informativa sul trattamento dei dati personali debitamente compilata con liberatoria d'uso del materiale inviato per le finalità e la divulgazione del Premio.

Art. 3 – Commissione giudicatrice e criteri di valutazione

1. La Commissione giudicatrice è costituita da cinque membri esperti in materia, fra i quali due membri del Coordinamento Nazionale e un membro del Comitato Scientifico dell'Associazione PRIS e due componenti esterni individuati tra esperti qualificati anche appartenenti ad enti e istituzioni che operano nel campo della tutela, promozione e valorizzazione del paesaggio agricolo.

2. La Commissione valuterà il progetto candidato, verificandone la rispondenza alle finalità ed ai seguenti parametri:

- a) capacità dell'intervento / del progetto di interpretare la complessità del paesaggio rurale storico e il suo valore identitario;
- b) rivitalizzazione dell'ambito nel quale ricade il progetto, in relazione all'attivazione / alla promozione di nuove filiere ed economie agroalimentari e turistiche;
- c) esemplarità per caratteri di originalità e innovazione e capacità dell'intervento / del progetto di essere replicabile anche in altri contesti;
- d) sostenibilità ambientale, partecipazione e sensibilizzazione pubblica;

Per ogni parametro verrà attribuito un punteggio massimo di 10 punti.

Art. 4 – Esame delle candidature ed assegnazione del Premio

1. Le candidature devono pervenire alla segreteria organizzativa nelle modalità espresse nel bando annuale emesso dall'Associazione PRIS; la documentazione richiesta pervenuta incompleta non sarà ammessa alla selezione; la Commissione giudicatrice si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione necessaria alla valutazione della proposta.
2. La Commissione incaricata, previa valutazione dei parametri di cui al comma 2 dell'Art. 3 del presente Regolamento, redigerà un verbale, nel quale verrà indicata una graduatoria di merito delle candidature presentate, insindacabile e inappellabile, dalla quale si evincerà il vincitore del concorso.
3. Il Premio Paesaggi Rurali Storici dell'Associazione PRIS verrà consegnato nell'ambito di una apposita cerimonia, ovvero, durante l'Assemblea annuale di bilancio previsionale o nell'ambito di altro evento organizzato in presenza dall'Associazione.

Art. 5 – Promozione degli esiti e condizioni di utilizzo dei materiali

1. L'Associazione PRIS si impegna a dare ampia diffusione degli esiti del Premio; aderendo all'iniziativa ciascun partecipante dichiara di essere titolare esclusivo dei diritti d'autore sui materiali inviati, garantendone la veridicità dei contenuti, manlevando l'Associazione PRIS da ogni condizione che dovesse derivare da dichiarazioni mendaci dei candidati;
2. I candidati alla procedura concorsuale per l'assegnazione del Premio concedono all'Associazione PRIS licenza gratuita e irrevocabile per la divulgazione e la pubblicazione dei materiali in tutte le iniziative connesse alla promozione dello stesso e attraverso tutti i canali che sono a tal fine ritenuti opportuni.
3. L'Associazione si riserva il diritto di pubblicare i materiali ricevuti, impegnandosi a menzionare i nomi dei candidati proponenti e dei relativi autori.

Art. 6 – Trattamento di dati personali

1. I dati personali richiesti ai partecipanti per le finalità previste dall'istituzione del Premio sono raccolti nel rispetto dell'articolo 13 del GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei dati UE/679/2016. Ad ogni partecipante verrà sottoposta l'Informativa sul trattamento dei dati personali da parte dell'Associazione PRIS che dovrà essere resa controfirmata.

